

N. 00131/2016REG.PROV.COLL.

N. 00686/2015 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 686 del 2015, proposto dal Consorzio Stabile Olimpo in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con la società Nexive s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Barraja e **Massimiliano Mangano**, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Palermo, Via Nunzio Morello n.40;

contro

Comune di Siracusa in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Bianca, con domicilio eletto presso Maurizio Cannizzo in Palermo, Via Resuttana n.366;

nei confronti di

S. P. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza n.989 del 25.3.2015, pubblicata in data 8.4.2015, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sez. III^;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Siracusa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il Cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti gli avvocati **Massimiliano Mangano** e Girolamo Rubino su delega di Salvatore Bianca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con determinazione dirigenziale n.46 del 30.1.2014, il Comune di Siracusa autorizzava l'avvio di una procedura di gara aperta, con il sistema di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, per l'individuazione del contraente idoneo alla realizzazione del "Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza comunale", per un importo a base d'asta di €200.000,00, oltre I.V.A.

Con bando pubblicato in GURS n.21 del 23.5.2014, l'Amministrazione fissava la data del 20.6.2014 per la presentazione delle offerte; e la data del 23.6.2014 per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica.

Entro il termine di scadenza pervenivano quattro plichi appartenenti alle seguenti concorrenti:

- raggruppamento temporaneo d'impresе (r.t.i.) Consorzio Stabile Olimpo / Nexive s.p.a.;
- S. P. s.r.l.;
- Raggruppamento temporaneo d'impresе (r.t.i.) O. R. / F. G., società consortile;
- M. E. P. P..

In data 23.6.2014, la Commissione di gara procedeva all'apertura dei quattro plichi; e dichiarava la regolarità, rispetto alla prescrizioni del bando, della documentazione amministrativa. Ammetteva, pertanto, le ditte partecipanti alla fase successiva, relativa all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Indi, in seguito alla valutazione anche di queste ultime, la Commissione di gara pronunciava l'"aggiudicazione provvisoria" in favore della ditta S. P. (con un ribasso del 55%); ed il relativo verbale veniva pubblicato all'Albo pretorio "On line" del Comune dal 2 al 4 luglio.

Inoltre, con nota prot. 1147 dell'11.7.2014 l'Amministrazione ne dava comunicazione al r.t.i. Consorzio Stabile Olimpo / Nexive (d'ora innanzi denominato semplicemente "Consorzio Stabile Olimpo")

In seguito, l'Amministrazione non comunicava l'avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva; né l'indicazione del termine dilatorio trascorso il quale il contratto sarebbe stato stipulato; né, infine, la data di avvenuta stipula del contratto.

In data 22.7.2014 il Consorzio Stabile Olimpo avanzava istanza di accesso alla documentazione, ma solamente in data 18.9.2014 veniva a conoscenza, da notizie circolanti su un sito INTERNET (nella specie: "Siracusa/news), che il servizio era stato ormai affidato definitivamente alla S. P. e che lo stesso era già in corso di svolgimento.

In pari data (18.9.2014), il Consorzio Stabile Olimpo invitava pertanto l'Amministrazione, mediante apposita diffida, a trasmetterle copia del provvedimento di aggiudicazione definitiva e di comunicarle la data di affidamento del servizio e di stipula del contratto.

2. Poiché, però, tale diffida restava senza risposta, il Consorzio Stabile Olimpo impugnava gli atti di gara e l'aggiudicazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio Stabile Olimpo lamentava violazione, per errata applicazione, dell'art.38 (comma 1, lett.'b', 'c' ed 'm/ter', e comma 2) e dell'art.46 del D.lgs. n.163/2006 (d'ora innanzi denominato "codice dei contratti pubblici"), nonché dell'art.97 della Costituzione; violazione del punto 3, lettera 'a' del Bando di gara ed eccesso di potere per difetto d'istruttoria e per violazione del principio del par condicio fra i concorrenti, deducendo che l'aggiudicataria S. P., essendo una società di capitali composta, sostanzialmente, "da meno di quattro soci", avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto la persona fisica rivestente la qualità di socio di maggioranza (Sig. G. T., titolare di una quota pari al 97%), avrebbe dovuto rendere la dichiarazione di cui all'art.38, comma 1, lett.'b', 'c' e 'm/ter', del codice dei contratti pubblici.

In realtà la società S. P. risultava composta da quattro soci:

- il Sig. G. T., con una partecipazione del 97%;

- la società S. T., della quale, a sua volta, il Sig. G. T. risultava 'socio unico' (essendo titolare del 100% delle quote societarie, nonché Amministratore unico), con una partecipazione dell'1%;
- la società S. P. B., con una partecipazione dell'1%;
- e la società S. P. M., con una partecipazione dell'1%.

Ma poiché il Sig. G. T., rivestiva, al tempo stesso, la qualità di socio di maggioranza della S. P. e di 'socio unico' della S. T. s.r.l., il Consorzio Stabile Olimpo sosteneva (e sostiene) che, in realtà, la società S. P., aggiudicataria dell'appalto di servizi per cui è causa, fosse (e sia) composta - nella sostanza - da (soli) tre e non già da quattro soci; e che proprio per tale ragione era obbligata a rendere la dichiarazione di cui all'art.38 del codice dei contratti.

2.2. Con il secondo motivo di gravame il Consorzio Stabile Olimpo:

- lamentava altresì violazione e falsa applicazione dell'art.79 (comma 5, lett. 'a' e 'b/ter', comma 5/bis e comma 5/ter), dell'art.11, comma 10 e dell'art.27 del codice dei contratti pubblici, nonché violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, deducendo che l'Amministrazione non le ha comunicato l'intervenuta aggiudicazione definitiva né la data (che avrebbe dovuto essere fissata oltre il termine dilatorio di 35 giorni) per la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria;
- e chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia del contratto ai sensi degli artt. 121 e 123 del codice del processo amministrativo.

Ritualmente costituitesi, l'Amministrazione la controinteressata (aggiudicataria) eccepivano l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

3. Con sentenza n.989 del 25.3.2015, pubblicata in data 8.4.2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. Staccata di Catania, Sez. III<sup>A</sup>, respingeva il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. Con l'appello in esame il Consorzio Stabile Olimpo ha impugnato la sentenza in questione e, riproducendo i motivi già proposti con il ricorso di primo grado, ne chiede l'annullamento o la riforma, per le conseguenti statuizioni di condanna al risarcimento in forma specifica e, per la parte di appalto ormai eseguita, al risarcimento per equivalente.

Ritualmente costituitosi, il Comune di Siracusa ha eccepito l'irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado (e dunque la nullità della sentenza appellata, per non aver rilevato tale vizio pregiudicante), e comunque l'infondatezza nel merito del gravame.

La ditta aggiudicataria non si è costituita in giudizio.

Nel corso del giudizio d'appello entrambe le parti hanno insistito, anche con ulteriori atti difensivi, nelle rispettive domande ed eccezioni.

Infine, all'udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell'appello, la causa è stata posta in decisione.

## DIRITTO

1. L'appello del Consorzio Stabile Olimpo è fondato.

1.1. L'eccezione preliminare sollevata dall'appellato Comune di Siracusa, secondo cui il ricorso proposto in primo grado era da dichiarare 'irricevibile per tardività', ed è conseguentemente nulla (o comunque passibile di riforma) la sentenza appellata (per non averlo rilevato), non può essere condivisa per le ragioni che si passa ad illustrare.

1.1.1. L'Amministrazione appellata sostiene:

- che il termine breve (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'aggiudicazione (dell'appalto di servizi per cui è causa) iniziò a decorrere dal 23.7.2014 (data in cui l'aggiudicazione provvisoria divenne, secondo la riferita prospettazione, definitiva);
- e che, pertanto, "tenuto conto della sospensione dei termini feriali", il ricorso al T.A.R. avrebbe dovuto essere notificato entro l'8.10.2014.

Da tale argomento si evince che la Difesa dell'Amministrazione ritiene che, nella fattispecie, il periodo di sospensione feriale del decorso dei termini per l'impugnazione, conti (solamente) trenta giorni; e ciò in conformità alla (nuova) disciplina introdotta dal D.L. 12.9.2014 n.132 convertito in L.10.11.2014 n.162 (per i giudizi ordinari) e dalla L.6.8.2015 n.132 (per i giudizi amministrativi).

Senonchè, per espressa previsione del Legislatore, tale normativa (che ha ridotto a trenta giorni il c.d. "periodo feriale giudiziario"), è applicabile solamente a decorrere dall'anno 2015 (id est: dal periodo feriale relativo al 2015 e dunque dall'agosto del 2015); mentre il ricorso in questione è stato notificato nel 2014, e quindi ancora sotto il vigore del precedente regime (che prevedeva quarantacinque giorni di sospensione feriale).

Ne consegue che - ove si calcoli correttamente il periodo di sospensione feriale - il ricorso in primo grado non può che essere considerato tempestivo.

1.1.2. Per completezza espositiva va inoltre sottolineato che dal computo dei giorni utili per proporre ricorso, risulta che quest'ultimo sarebbe comunque (da ritenere) tempestivo anche se (come sembra ipotizzato dall'Amministrazione appellata) si facesse decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione (anzicchè dal 23.7.2014) dal 22.7.2014; e cioè dalla data in cui il Consorzio Stabile Olimpo avanzò istanza di accesso agli atti.

1.1.3. Quand'anche poi, come il Difensore dell'Amministrazione mostra di credere, fosse applicabile alla fattispecie il nuovo regime di sospensione dei termini feriali - ciò che è impossibile per il chiaro tenore delle disposizioni che lo hanno introdotto (D.L. 12.9.2014 n.132 convertito in L.10.11.2014 n.162 e L.6.8.2015 n.132) - occorrerebbe comunque tener conto del principio giurisprudenziale di 'formazione pretoria' (principio formulato, com'è noto, da C.S., III<sup>^</sup>, 28.8.2014 n.4432, in seguito alla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, V<sup>^</sup>, 8.5.2014 in causa C-161/13, ed in aderenza alle 'preoccupazioni' espresse dalla VI<sup>^</sup> Sezione del Consiglio di Stato nell'ordinanza n.790 dell'11.2.2013 di rimessione all'Adunanza Plenaria e da quest'ultima condivise nella decisione n.14 del 20.5.2013), secondo cui il termine decadenziale (nella specie: di trenta giorni, 'ratione materiae') per proporre ricorso va "incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto che si ritenga leso dall'aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell'atto e dei relativi profili di illegittimità"; e cioè, nella specie, di dieci giorni decorrenti dall'accesso documentale, ai sensi dell'art.79 del codice degli appalti.

Sicchè anche in tale ipotesi il ricorso non potrebbe che essere ritenuto tempestivo.

1.2. Con il primo mezzo di gravame l'appellante ditta Consorzio Stabile Olimpo lamenta l'ingiustizia dell'appellata sentenza per violazione (ed errata) applicazione del punto 8 del Disciplinare di gara e del punto 3, lettera 'a' del Bando di gara; degli artt.38 (comma 1, lett.'b', 'c' ed 'm/ter', e comma 2) e 46 del D.lgs. n.163/2006 (d'ora innanzi denominato "codice dei contratti pubblici"); e dell'art.97 della Costituzione; nonché eccesso di potere per difetto d'istruttoria e per violazione del principio del 'par condicio' fra i concorrenti.

Al riguardo, deduce - in particolare - che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto:

- che la società S.p. fosse effettivamente 'partecipata' ('id est': composta) da più di tre soggetti (nella specie: dai quattro soggetti 'formalmente' titolari del complesso delle quote sociali), anzicchè solamente da tre soggetti;

- che, conseguentemente, la persona fisica (Sig. G. T.) rivestente la qualità di socio di maggioranza della predetta società, non avesse alcun obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'art.38, comma 1, lett.'b', 'c' e 'm/ter', del codice dei contratti pubblici;

- e che pertanto la società in questione abbia giustamente e correttamente meritato di aggiudicarsi l'appalto.

La doglianza merita accoglimento.

Il punto 8 del Disciplinare di gara stabilisce che nel caso di società di capitali con meno di quattro soci (d'ora in poi denominata, "società di capitali a compagine sociale ridotta"), le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti morali devono essere rese (s'intende: oltrechè dagli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal Direttore tecnico) anche dalla persona fisica rivestente la qualità di 'socio unico', ove esistente; ovvero, nel caso di più soci - ed è ciò che maggiormente rileva ai fini della presente controversia - dal "socio di maggioranza".

Orbene, la società S.P. (che si è aggiudicata l'appalto) risulta composta da quattro soci:

- il Sig. G. T. con una partecipazione del 97%;

- la società S. T., della quale, a sua volta, il Sig. G. T. risulta 'socio unico' (essendo titolare del 100% delle quote societarie, nonché Amministratore unico), con una partecipazione dell'1%;

- la società S.P. B., con una partecipazione dell'1%;

- e la società S.P.M., con una partecipazione dell'1%.

E' pertanto evidente:

- che il Sig. G. T. concentra su di sé oltre che i suoi interessi 'personali' (id est: gli interessi connessi alla personale titolarità del 97% delle quote sociali) anche quelli della società S. T. della quale è titolare - in qualità di socio unico - della totalità delle quote sociali.

- o, ciò che esprime il medesimo concetto, che la società S. T. non rappresenta (e non è titolare o 'portatrice' di) alcun interesse autonomo e differenziato rispetto a quello (o a quelli) facenti capo al Sig.G. T. (posto che quest'ultimo la controlla totalmente).

Se ciò è vero, come indubitabilmente emerge, ne consegue che i soci effettivi della società S. P. sono, nella reale sostanza, tre e non quattro.

Tre, infatti, sono i soggetti ai quali possono essere riferiti interessi autonomi e differenziabili; e tre i centri di interesse autonomamente individuabili.

Da quanto fin qui osservato consegue, altresì, che andava applicata la disposizione del Disciplinare di gara che prevedeva gli obblighi dichiaratori a carico delle "società di capitali a compagine sociale ridotta".

E che pertanto il Sig. G. T., in qualità di persona fisica titolare della maggioranza delle quote della persona giuridica partecipante alla gara d'appalto per cui è causa, avrebbe dovuto rendere la dichiarazione prescritta dall'art.38 del codice degli appalti (concernente il possesso in capo a lui, dei requisiti morali prescritti).

Tale impostazione si conforma, peraltro, all'orientamento già espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n.24 del 2013, nella quale è stato affermato che la finalità della norma (id est: dell'art.38 del codice degli appalti, nella parte in cui prescrive che anche i soci di maggioranza rendano le dichiarazioni in questione) "è quella di assicurare che non partecipino alle gare, né stipulino contratti con le Amministrazioni pubbliche, società di capitali con due o tre soci per le quali non siano attestati i previsti requisiti di idoneità morale in capo ai soci aventi un potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione delle società; dovendosi accedere ad una interpretazione teleologica della disposizione de qua che, senza fermarsi al dato meramente letterale, si armonizzi con la ratio specifica della normativa sugli appalti pubblici, per la quale è ostativo il mancato possesso dei requisiti morali da parte di soci idonei ad influenzare, in termini decisivi ed ineludibili, le decisioni societarie" (CS., Ad.Pl., n.24/2013).

E poiché nella fattispecie dedotta in giudizio il Sig. G. T. concentra su di sé non soltanto il 98% delle quote sociali della società partecipante alla gara d'appalto, ma anche il 100% (e cioè la totalità) delle quote di una delle società che la compongono - il che significa che può non soltanto influenzare le decisioni societarie, ma addirittura assumerle monocraticamente prevalendo sugli altri due soci - non appare revocabile in dubbio che avrebbe dovuto rendere la dichiarazione attestante il possesso, da parte sua, dei requisiti morali.

Ragion per cui la doglianza del Consorzio Stabile Olimpo non può che essere accolta; e con essa il ricorso, con conseguente annullamento dell'impugnata aggiudicazione.

1.2. La domanda risarcitoria e quelle ad essa connesse, proposte dall'appellante (già ricorrente in primo grado) vanno accolte nei limiti, nei sensi e per gli effetti di seguito indicati.

1.2.1. Quanto al 'merito' del giudizio sulla responsabilità della Stazione appaltante, non appare revocabile in dubbio che nella fattispecie essa sussista, quantomeno a titolo di colpa, posto che la esclusione dall'aggiudicazione della società appellante è derivata esclusivamente e per nesso di causalità diretta - come evidenziato nei precedenti Capi - dalla violazione, per errata applicazione, da parte del Comune, di una norma del Disciplinare di gara.

Ne consegue che il risarcimento del danno è dovuto.

Quanto al rimedio risarcitorio che il Collegio ritiene utilizzabile nella fattispecie, valga quanto segue.

1.2.2. Il "risarcimento in forma specifica" non appare realizzabile.

1.2.2.1. Dagli atti di causa risulta che, dopo l'aggiudicazione, è stato stipulato il contratto; e che l'appalto di servizi è in avanzato stato di esecuzione.

Il servizio appaltato - consistente nel ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Siracusa - è di essenziale importanza per il buon funzionamento dell'apparato amministrativo; ed è evidente che una sua anche breve sospensione rischia di determinare ritardi e disfunzioni organizzative, con connessi danni gravi per l'Amministrazione (oltreché per gli stessi cittadini).

D'altro canto dalla documentazione in atti non risulta che il c.d. "subentro" da parte dell'appellante (in luogo dell'aggiudicataria) nel rapporto contrattuale, costituisca un rimedio agevolmente praticabile senza determinare soluzioni di continuità del servizio, certamente pregiudizievoli per il pubblico interesse.

1.2.2.2. Il Collegio ritiene, pertanto, che - non ostante il disposto annullamento dell'aggiudicazione illegittima - concorrano le condizioni descritte dall'art.122 del codice del processo amministrativo per non pronunciare l'"inefficacia" del contratto già stipulato con l'aggiudicataria, ed in corso di esecuzione.

1.2.2.3. Ne consegue ulteriormente (ai sensi dell'art.124, 1° comma, del codice degli appalti pubblici), che in favore dell'appellante vittorioso (già ricorrente in primo grado), non può essere neanche pronunciata la c.d. "aggiudicazione giudiziale" dell'appalto.

1.2.3. Non resta, pertanto, che disporre - ai sensi dell'art.124, 1° comma, secondo alinea, del codice del processo amministrativo - il "risarcimento per equivalente" dei danni provocati all'appellante per la mancata aggiudicazione in suo favore dell'appalto di lavori per cui è causa.

1.2.3.1. Sicché, al riguardo - ed in aderenza ad un orientamento già consolidato - a carico della Stazione appaltante va immediatamente emessa una pronuncia di condanna - per così dire - 'generica' (una c.d. sentenza sull'"an": cfr. sul punto, C.S., V<sup>^</sup>, 27.4.2010 n.2384) al risarcimento.

1.2.3.2. Mentre per la concreta liquidazione del danno (e cioè per la specifica determinazione del 'quantum'), il Collegio ritiene opportuno far ricorso - in aderenza ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. per tutte, C.S., V<sup>^</sup>, 8.11.2012 n.5686) - al 'metodo' introdotto dall'art.34 del codice del processo amministrativo (come rielaborato ed adattato alle concrete necessità processuali dalla citata giurisprudenza), ordinando alla Stazione appaltante di formulare, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notifica ad istanza di parte, se precedente) della presente sentenza, una offerta risarcitoria che contenga una somma da corrispondere quale ristoro per il c.d. "lucro cessante", ed una somma da corrispondere per il c.d. "danno curriculare" (id est: il danno per mancata acquisizione della commessa, e dunque per la impossibilità di farla valere come requisito di qualificazione nelle successive procedure di gara), esclusa - ancora una volta sulla scorta della pacifica giurisprudenza formatasi sulla questione (C.S., V<sup>^</sup>, 3.5.2012 n.2546) - ogni risarcibilità per il "danno emergente" derivante dalla spese di partecipazione alla gara.

1.2.3.3. Quanto ai criteri da seguire per la determinazione del 'lucro cessante', in aderenza al più accreditato orientamento della giurisprudenza (C.S., IV<sup>^</sup>, 21.6.2011 n.3670; C.S., IV<sup>^</sup>, 7.9.2010 n.6485), la Stazione appaltante dovrà basare la sua proposta sugli elementi emergenti dall'"offerta", posto che nella stessa sono esposti i costi dai quali sono desumibili, seppur approssimativamente, i ricavi netti - e dunque l'utile (rectius: il profitto) - che la società prevedeva di trarre dall'aggiudicazione e dalla conseguente esecuzione dell'appalto.

1.2.3.4. Quanto alla determinazione del 'danno curriculare', che - come già affermato dalla giurisprudenza formatasi sul punto (C.S., V<sup>^</sup>, 3.5.2012 n.2546) - va quantificato in via equitativa e comunque a prescindere dall'assolvimento di qualsiasi onere probatorio (C.S., V<sup>^</sup>, n.2546 cit.), il Collegio ritiene che esso si attesti su una somma pari all'1% dell'offerta, che sarà sommata alla cifra relativa al lucro cessante.

1.2.3.5. Nella determinazione della proposta risarcitoria l'Amministrazione terrà conto, infine della rivalutazione monetaria da calcolare a far data dalla stipula del contratto (C.S., III<sup>^</sup>, 14.12.2012 n.6444) e degli interessi maturati e maturandi (secondo i criteri evidenziati in C.S., 8.11.2012 n.5686).

2. In considerazione delle superiori osservazioni e 'assorbito' quant'altro, il ricorso in appello va accolto, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione; e, per l'effetto, ferma restando - ai sensi dell'art.122 del codice del processo amministrativo - l'efficacia del contratto stipulato a seguito dell'illegittima aggiudicazione, l'Amministrazione (Stazione appaltante) appellata va condannata al risarcimento dei danni provocati al Consorzio Stabile Olimpo, da liquidare con il metodo di cui all'art.34 del c.p.a. in conformità ai criteri enucleati nell'ultimo capo.

Alla soccombenza della Stazione appaltante non può che seguire - in assenza di esimenti che il Collegio non ritiene di rilevare - la sua condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali; spese che si liquidano in complessivi €3000,00, oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori dovuti 'ex lege'.

Si ritiene, infine, di dichiarare irripetibili le spese nei confronti dell'aggiudicataria, non costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello con conseguente annullamento dell'aggiudicazione; e, per l'effetto, ferma restando l'efficacia del contratto stipulato a seguito dell'illegittima aggiudicazione, condanna l'Amministrazione appellata al risarcimento dei danni provocati al costituendo r.t.i. Consorzio Stabile Olimpo – Nexive s.p.a., da liquidare con il metodo di cui all'art.34 del c.p.a. in conformità ai criteri enucleati nel in motivazione.

Condanna la Stazione appaltante appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, nella misura di €3000,00 oltre i.v.a , c.p.a ed accessori dovuti ex lege.

Dichiara irripetibili le spese nei confronti dell'aggiudicataria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 05/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)